

# **BStGer RR.2020.319 vom 3. März 2021**

Bundesstrafgericht, 2021-03-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_RR.2020.319](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2020.319)

FR: TPF RR.2020.319 du 3 mars 2021

IT: TPF RR.2020.319 del 3 marzo 2021

## **Regeste**

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Diniego di giustizia (art. 46a PA).

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

### **E. 1.2**

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali", 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola esplicitamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche

- 5 -

nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti

fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

### **E. 1.3**

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v.

DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

### **E. 1.4**

Il ricorrente ha interposto il suo ricorso invocando l'art. 17a cpv. 3 AIMP, il quale prevede che qualora l'autorità competente neghi o ritardi senza motivo una decisione, il suo silenzio equivale a una decisione negativa impugnabile. Va innanzitutto rilevato che tale disposizione può essere invocata unicamente dall'UFG (v. sentenza del Tribunale federale 1A.77/2006 del 27 giugno 2006 consid. 1.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.3 del 7 settembre 2009 consid. 2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 245, pag. 260). In ambito di assistenza, le parti possono invece censurare un diniego di giustizia sulla base dell'art. 46a PA, disposizione che questa Corte prende d'ufficio in considerazione. Ora, l'AFD, dopo aver preso atto della richiesta di dissequestro formulata dal ricorrente (v. supra Fatti lett. B), interpellato l'autorità rogante al proposito (v. supra Fatti lett. B e F) e ottenuto una risposta da quest'ultima (v. supra Fatti lett. G), ha informato il predetto, in data 11 novembre 2020, della sua intenzione di dare seguito alla richiesta di confisca e restituzione (v. supra Fatti lett. H). Con quest'ultimo scritto, l'autorità d'esecuzione ha di fatto confermato il sequestro, dando la possibilità al ricorrente di prendere posizione in merito. Ne deriva che l'AFD non ha negato o ritardato senza motivo una decisione riguardante il conto del ricorrente. Per contro, nella misura in cui il ricorrente, con il suo gravame, ha chiesto a questa Corte di ordinare all'AFD di dar seguito alla sentenza 9 novembre 2017, con la quale il Tribunale di Arezzo ha disposto il dissequestro della relazione n. 1 presso la banca C. e la restituzione dei valori ivi depositati a A., occorre trattare l'atto in questione come un ricorso avverso un rifiuto di dissequestro da parte dell'AFD e verificare se le condizioni formali per un esame della contestata misura sono ossequiate e, in caso affermativo, se tale misura coercitiva risulta giustificata.

### **E. 1.5**

La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impuginate sepa-

- 6 -

ratamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP). Nella fattispecie, va innanzitutto chiarito se lo scritto dell'11 novembre 2020 costituisce una decisione di chiusura oppure incidentale, in modo tale da definire se l'entrata in materia vada vincolata alla sussistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile.

#### **E. 1.5.1**

La decisione mediante la quale un'autorità d'esecuzione in materia di assistenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.245/2002 del 24 febbraio 2003 consid. 1). In linea di massima questo vale anche allorquando l'autorità d'esecuzione conferma un sequestro o respinge una domanda di dissequestro (TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i casi, la procedura in corso deve concludersi infatti con una decisione di chiusura che determini la destinazione finale dei valori (v. art. 74a cpv. 1 unitamente ad art. 80d AIMP), fermo restando che nell'attesa di tale decisione le misure conservative restano in vigore, riservato il caso di espressa comunicazione da parte dell'autorità estera che la confisca non può più essere pronunciata (v. art. 33a OAIMP e art. 11 e seg. CRic).

### **E. 1.5.2**

L'art. 74a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo conservativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell'indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce una particolarità della "piccola assistenza" conformemente alla terza parte dell'AIMP: di regola, è sufficiente che una procedura legata ad una causa penale sia pendente all'estero ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP affinché l'assistenza sia concessa; ciò significa che l'assistenza può essere fornita ad uno stadio molto precoce della procedura. Per contro, la consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione è, di regola, unicamente possibile dopo la chiusura della procedura penale o di confisca estera, allorquando esiste una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e 5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.207 del 6 novembre 2008 consid. 2.3). In certi casi, la giurisprudenza ha ammesso che tale sistema può sfociare in situazioni insoddisfacenti, dovute al fatto che i sequestri conservativi ordinati in esecuzione di domande di assistenza possono protrarsi notevolmente nel tempo, segnatamente a causa di esigenze procedurali nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006 consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010 consid. 2). Orbene, secondo il Tribunale federale, i titolari di conti bancari sequestrati da

- 7 -

lungo tempo devono poter disporre della possibilità di far riesaminare da un'autorità giudiziaria la legalità, rispettivamente la proporzionalità della misura coercitiva prima dell'emanazione di una decisione di dissequestro o di consegna dei fondi allo Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006 consid. 1). In questi casi, è d'uopo considerare, a livello procedurale, la decisione di sequestro una decisione di chiusura, ciò che ha come prima conseguenza che l'ammissibilità del ricorso non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, come seconda conseguenza, che il termine per interporre ricorso non è quello più breve previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Quanto precede deve applicarsi anche nella fattispecie.

### **E. 1.5.3**

Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione dell'11 novembre 2020, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

## **E. 2**

Il ricorrente sostiene che, alla luce della sentenza del 9 settembre 2017, passata in giudicato l'11 dicembre 2018, con la quale il Tribunale di Arezzo ha assolto A. dai reati ascrittigli, disposto il dissequestro della relazione n. 1 presso la banca C. e invitato a trasmettere tale provvedimento all'AFD, quest'ultima avrebbe dovuto senza indugio eseguire quanto previsto in detta sentenza e sbloccare il conto in questione. Non avendo ossequiato a una sentenza penale passata in giudicato, l'autorità d'esecuzione avrebbe creato una situazione d'illegalità.

### **E. 2.1**

L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all'oggetto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C\_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve comunque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l'origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati).

### **E. 2.2**

In concreto, con sentenza del 9 novembre 2017, il Tribunale di Arezzo, con rito abbreviato, ha assolto A. dai reati ascrittigli "per non aver commesso il fatto". Nel contempo, esso ha disposto il dissequestro e la restituzione al predetto di quanto sequestratogli, nonché "lo sblocco della relazione cifrata n. 1 intestata a

- 8 -

A., con trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Generale delle Dogane" (act. 1.1). Tale sentenza è passata in giudicato il 10 novembre 2019 (v. act. 1.5, pag. 297). Il 9 novembre 2017, il Tribunale di Arezzo, con procedura di patteggiamento, ha ugualmente emanato una sentenza riguardante il padre del ricorrente, B., condannandolo a una pena di due anni di reclusione e a una multa di EUR 4'000.-. Esso ha parimenti disposto la confisca a carico del predetto dei beni di cui egli stesso aveva la disponibilità a concorrenza, in solido con altri imputati, di EUR 198'924'000.-, da eseguire sugli importi in denaro, sui crediti e sui beni già in sequestro a carico di B. e di altri coimputati (v. act. 1.7). Tale sentenza è stata confermata dalla Corte suprema di cassazione italiana in data 27 febbraio 2019 (v. act. 1.6).

Ora, con scritto dell'11 marzo 2019, l'AFD ha chiesto al Tribunale di Arezzo quale sentenza delle due prevalesse sull'altra, aggiungendo che "per esigenze della nostra procedura, avremmo bisogno di essere informati sulla necessità o meno di mantenere il blocco del conto n° 1 (recte: n° 1) e di sapere se in un prossimo futuro verrà pronunciata una decisione definitiva ed esecutiva di confisca dei fondi sequestrati o se tale decisione non

potrà più essere pronunciata” (v. act. 8.10). Con risposta del 23 ottobre 2019, il Tribunale di Arezzo (Ufficio del giudice per le indagini preliminari), preso atto delle posizioni in merito del Pubblico Ministero e dei difensori del ricorrente in Italia, ha affermato che, allo stato degli atti, occorre inibire “la restituzione del compendio a A. siccome trattasi di compendio confiscato a carico di B. con la sentenza di patteggiamento n. 340/2017 pronunciata dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Arezzo nel procedimento penale n. 1592/17 R.G.N.R. e n. 4280/17 R.G.i.p. (stralciato da quello n. 4703/15 R.G.i.p.), depositata il 23 dicembre 2017 e divenuta irrevocabile il 27 febbraio 2019” (act. 8.12). Con scritto del 19 novembre 2019, il Ministro della Giustizia italiano ha trasmesso all’UFG un’integrazione alla richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale del 19 marzo 2012 formulata in data 28 ottobre 2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, per l’esecuzione della confisca disposta nell’ambito del procedimento penale a carico di B. per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla predisposizione di un’articolata rete di raccolta e traffico di ingenti quantità di oro di illecita provenienza, ricettazione ed altri reati, in concorso con altre persone (act. 8.13). Esso ha in particolare affermato che “la confisca dei beni di cui abbia disponibilità B. è stata disposta, in solido, con altri imputati, con sentenza in data 9.11.2017, divenuta definitiva, a seguito di passaggio in giudicato in data 27.2.2019. In qualità di Autorità Centrale designata in base alle citate disposizioni internazionali, si chiede che le Autorità elvetiche diano esecuzione alla confisca, con restituzione allo Stato italiano” (act. 8.13). Nel complemento in questione, la Procura aretina, basandosi sulla sentenza passata in giudicato del 9 novembre 2017 concernente, tra gli altri, B., ha evidenziato la decisione del Tribunale di Arezzo di confiscare tutti i beni di cui il predetto abbia disponibilità per i valori corrispondenti all’importo di EUR 198'924'000.–, sugli importi

- 9 -

in denaro, sui crediti e sui beni già in sequestro a suo carico (v. act. 8.11). Riprendendo il contenuto dello scritto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo del 23 ottobre 2019, essa precisa “che devono ritenersi nella disponibilità dell’imputato anche le somme depositate su conti intestati a terzi soggetti sui quali lo stesso avesse delega ad operare” (ibidem, pag. 2). Nella misura in cui i valori depositati sul conto del ricorrente sono da considerarsi nella disponibilità dell’imputato e ampiamente rientranti nei limiti della confisca per equivalente, essi andrebbero dunque confiscati a mente dell’autorità estera.

Ebbene, visto quanto precede, segnatamente la sentenza di condanna a carico di B. del 9 novembre 2017, nonché la confisca pronunciata a concorrenza di EUR 198'924'000.–, importo decisamente superiore ai valori qui sequestrati, è senz’altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro della relazione intestata al ricorrente. Se è vero, da un lato, che con la sentenza di assoluzione del reclamante il Tribunale di Arezzo ha pronunciato il dissequestro del conto litigioso, dall’altro, si constata l’esistenza di un’altra decisione, ossia la sentenza di condanna di B., che impone di mantenere sotto sequestro i valori in questione. Il sequestro va dunque confermato, in attesa che l’AFD, come prospettato (v. act. 8.14), emani una decisione di chiusura di confisca e restituzione. Il ricorrente non ha peraltro sostanzialmente alcun pregiudizio economico cagionato dal sequestro, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.

**E. 3**

In definitiva, il sequestro della relazione bancaria n. 1 presso la banca C. intestata al ricorrente va confermato e il gravame respinto.

**E. 4**

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.-, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

- 10 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.